



Sentenza n. 10 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 6 dicembre 2023, deposito del 26 gennaio 2024
comunicato stampa del 26 gennaio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 5 del 2023

parole chiave:

DETENZIONE – CONTROLLO A VISTA – DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ –
SENTENZA ADDITIVA

disposizione impugnata:

- art. 18 della legge n. 354 del 1975

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dubita della legittimità costituzionale dell’**art. 18 della legge n. 354 del 1975** (che disciplina i colloqui, la corrispondenza e l’informazione nell’ambito del regime di detenzione), nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, senza l’imposizione del controllo a vista, lo svolgimento di colloqui intimi – anche di natura sessuale – con la persona convivente non detenuta, laddove non ostino «ragioni di sicurezza». Il quesito di legittimità trae origine da un reclamo, avverso un diniego ai colloqui intimi in carcere con la compagna, presentato da un detenuto che non poteva accedere ai permessi premio.

Secondo il giudice *a quo*, la mancata previsione nella disposizione indubbiata di un’ipotesi a tutela della vita affettiva dei detenuti avrebbe dato luogo alla **violazione di plurime disposizioni costituzionali**. Innanzitutto, dell’art. 2 della Costituzione, nell’alveo del quale rientrerebbe il diritto alla libera espressione dell’affettività, anche nella sua componente sessuale. Inoltre, sarebbe violato l’art. 3 Cost., tanto nella sua declinazione del principio di ragionevolezza, quanto rispetto a quella della parità di trattamento (prendendo come *tertium comparationis* la disciplina degli istituti penitenziari minorili). Parimenti, si avrebbe una lesione dell’art. 13 Cost., in quanto l’astinenza dai rapporti sessuali darebbe luogo ad una compressione eccessiva della libertà del singolo, in assenza di ragioni giustificatrici. Ancora, sostiene il rimettente, la normativa sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena

(art. 27, comma 3, Cost.) e con la necessità di salvaguardare i legami familiari (art. 29, 30 e 31 Cost.) e la salute del detenuto (art. 32 Cost.). Infine, l'art. 18 dell'ord. pen. nella sua assolutezza darebbe luogo ad un trattamento inumano e degradante, in contrasto con gli artt. 3 e 8 CEDU.

La decisione qui segnalata presenta degli elementi di interesse già nella parte dedicata alle eccezioni di inammissibilità dedotte dall'Avvocatura dello Stato, la quale evidenziava come – più di due lustri prima – **la Corte costituzionale avesse dichiarato inammissibili analoghe censure (sent. n. 301 del 2012)** in ragione della discrezionalità legislativa da riconoscere in materia. Tuttavia, il giudice delle leggi rileva che il precedente – oltre a fondarsi su preclusioni di tipo processuale – poneva sì l'accento sulla **discrezionalità del legislatore nell'individuare i soggetti legittimati all'accesso alle visite intime, in ordine alla durata di quest'ultime, al loro numero mensile e alle inevitabili esigenze di natura organizzativa**; ma, allo stesso tempo, **rilevava l'inadeguatezza della normativa nel tutelare le relazioni affettive intime**, non apparendo neanche sufficiente la disciplina dei permessi premio, **e sollecitava un intervento del Parlamento**.

A seguito di tale *excursus*, la sentenza n. 10 del 2024 pone l'accento sulle «significative innovazioni» che, con il trascorrere del tempo, hanno connotato l'ordinamento penitenziario, **emergendo oggi «un'indicazione specifica circa le relazioni qualificate della persona detenuta»**. Nello specifico, una particolare attenzione per le relazioni affettive si coglie nelle previsioni della legge n. 76 del 2016 (che tutela le relazioni interpersonali, anche tra persone dello stesso sesso), del d.lgs. n. 123 del 2018 (sulla disciplina della collocazione dei locali destinati ai colloqui), nonché dalle disposizioni – inattuata – della legge di delega n. 103 del 2017, ove si chiedeva di tutelare il diritto all'affettività delle persone internate.

Nell'analisi dei profili preliminari della questione, la Corte costituzionale conviene con il giudice *a quo*, che, anche laddove in concreto il detenuto del giudizio principale potesse accedere ai permessi premio (aspetto sul quale comunque il giudice delle leggi non si sofferma a lungo), comunque ciò non farebbe venire meno la rilevanza, in quanto l'applicazione di tale misura «non elimina (...) il problema dell'affettività del detenuto, ma consente solo di alleggerirlo, trasferendolo “fuori le mura” la realizzazione delle esigenze affettive per chi abbia accesso al beneficio premiale».

Nel merito la Corte dichiara fondata la questione, con una articolata motivazione.

Le argomentazioni del giudice delle leggi prendono le mosse dalla necessità di individuare **un «limite concreto» entro il quale la detenzione può giustificare una compressione del diritto all'affettività, il cui fondamento risiede nella tutela delle relazioni (anche quelle affettive) nelle formazioni sociali in cui la persona si esprime.**

Tuttavia, la norma indubbiata – nel prescrivere in ogni caso il controllo visivo durante i colloqui – presenta un **carattere di assolutezza tale da esporla a una dichiarazione di «irragionevolezza per difetto di proporzionalità»**. Invero, la previsione in questione **elimina ogni manifestazione dell'affettività**, che non può ridursi al solo profilo della sessualità del detenuto, «in quanto (...) più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell'essere umano».

Pertanto, la preclusione assoluta in questione **confligge con i «principi direttivi» dell'ordinamento penitenziario e segnatamente con la conformità del trattamento al principio di umanità, con la sua individualizzazione, nonché con il principio del minimo mezzo nella restrizione delle libertà individuali**. Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte afferma il contrasto tra l'art. 18 ord. pen. e l'art. 3 Cost.

Da un punto di vista speculare e opposto (quello del familiare o del convivente), poi, l'«irragionevolezza delle restrizioni imposte all'espressione dell'affettività, quali conseguono dall'inderogabilità del controllo a vista sui familiari, riguarda il loro riverberarsi sulle persone che, legate con il detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni».

La Corte costituzionale, ancora, ritiene che la disciplina indubbiamente contrasti con l'art. 27, **terzo comma, Cost.**, in quanto un sacrificio della intimità degli affetti oltre la misura del necessario dà luogo alla «desertificazione affettiva» che è l'esatto opposto della risocializzazione».

Infine, il giudice delle leggi reputa la disciplina dell'art. 18 ord. pen. non conforme all'**art. 8 CEDU, fondando la sua decisione su plurime pronunce della Corte di Strasburgo.**

L'elemento certamente più significativo della sentenza n. 10 del 2024 risiede, però, nella **tecnica decisoria** utilizzata. La Corte è consapevole che la sua pronuncia è destinata ad impattare sulla gestione degli istituti penitenziari e che, di conseguenza, chiama in ballo la **responsabilità del legislatore**. Ciononostante, in pari misura, si legge nella decisione, il «lungo tempo trascorso dalla sentenza n. 301 del 2012, e dalla segnalazione che essa rivolgeva all'attenzione del legislatore, impone (...) di ricondurre a legittimità costituzionale una norma irragionevole nella sua assolutezza e lesiva della dignità delle persone».

Dunque, la Corte ricorre all'ormai noto **schema decisorio monito inascoltato-sentenza manipolativa**, prevedendo un **decalogo di principi** per attuare la sua pronuncia; principi applicabili dall'«amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti», nonché dai magistrati di sorveglianza. Nello specifico, la Corte evidenzia che i colloqui devono avere una **durata adeguata** rispetto all'obiettivo di garantire il diritto all'affettività (*a*), essere **frequenti** (*b*) e svolgersi in **locali appropriati** (come apposite unità abitative presso gli istituti penitenziari), idonei a garantire la **riservatezza** degli incontri (*c*).

Accanto a queste previsioni a tutela dell'intimità, il giudice delle leggi pone anche limiti all'esercizio del diritto in questione, affermando che **non è possibile la compresenza di più persone**, in ragione della possibile declinazione sessuale dell'incontro, che può svolgersi solo tra persone **con uno stabile e certificato legame affettivo** (coniugi, parti dell'unione civile o conviventi). Tale requisito deve essere valutato, in prima battuta, **dal direttore dell'istituto penitenziario** (*d*).

Allo stesso tempo, il giudice delle leggi ritiene che, nel riconoscere in concreto il diritto, deve tenersi conto del comportamento del detenuto in carcere, delle ragioni di sicurezza o delle esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, nonché, riguardo all'imputato, dei motivi di carattere giudiziario», **rilevando quindi complessivamente la pericolosità sociale, l'irregolarità della condotta e i precedenti disciplinari del detenuto** (*e*).

Secondo il giudice delle leggi soltanto un'attenta applicazione dei principi enucleati in sentenza da parte dell'amministrazione della giustizia può dar luogo ad un invero del **volto costituzionale della pena**, salva comunque la **possibilità di un intervento organico da parte del legislatore** a garanzia del diritto all'affettività dei detenuti.

Nelle battute finali la decisione ha cura di precisare che quanto stabilito **non trova applicazione ai regimi detentivi speciali (41-bis)**, potendo invece **riguardare** i detenuti per i **c.d. reati ostativi**, a condizione che vi sia un maggiore controllo sui presupposti di ammissione.

Simone Barbareschi